Firmato Da: CASTRIOTTA MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111adc - Firmato Da: SORGI CARLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 165130

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA


SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa civile di i Grado iscritta ai n. r.g.	Torriossa da.
, con il patrocinio dell'avv, elettivamente domiciliato in	e dell'avv. presso il difensore avv.
	ATTORE
contro	
dell'avv. GHERARDINI REMO e dell'avv. GHERARDI domiciliato in VIA IRNERIO 14 40126 BOLOGNA presso REMO	NI FEDERICA , elettivamente il difensore avv. GHERARDINI
	CONVENUTI
	CONVENCTI
Avente ad oggetto: retribuzione	
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVO Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro dichiarava di aver prestato attività di lavoro domestico nato il nato il reporto di lavoro cessava per il decesso de altresì che il rapporto di lavoro cessava per il decesso de altresì che il rapporto di lavoro non è mai stato regola l'attività lavorativa si era svolta a tempo pieno, e com assistenza alla madre del datore di lavoro, signora sino alla cessazione, il rapporto di lavoro era proseguito settimanali; in tale periodo la ricorrente effettuava la spazzava e lavava i pavimenti, puliva il bagno) e si oc stendeva il bucato, stirava gli indumenti). Dopo la cessario per aveva percenito la retribuzione di settembre	ro di Bologna alle dipendenze del signor esidente dal 01/06/1987 al 30/09/2013, l datore di lavoro; dichiarava arizzato. Sino al 12/10/2000 prendeva anche mansioni di Dopo il 13/10/2000 e o a tempo parziale per 6 ore avori di pulizia (spolverava, ecupava del bucato (lavava e zione del rapporto la signora





era sorda, ma a parte questo, salvo gli ultimi mesi coperti in parte da un ricovero, la sua indipendenza in considerazione dell'età era discreta. Io non escludo che possa aver utilizzato anche la bicicletta per i suoi spostamenti. Le condizioni della casa erano non particolarmente curate, in particolare c'era disordine e non c'era odore di pulito. _____abitava con la mamma. C'era la signora ____ che io conoscevo che a volte accompagnava la ____ in ambulatorio. So che i rapporti erano difficili per via di _____ sia con la ____che con la madre e non so di preciso cosa facesse la ____ per la famiglia. Posso collocare la presenza, per altro non continuativa, della ____dall'inizio degli anni '90 fino a un po' prima della morte della ____ Non ricordo che la ____ avesse una invalidità totale con accompagnamento, credo che comunque questo dipendesse dalla sordità". Il teste è comparso a seguito di richiesta di accompagnamento e questo elemento desta perplessità, in particolare considerando il lavoro dello stesso. Pare però improbabile immaginare che il medico curante della ____ non conoscesse il suo stato di salute. Pertanto si deve concludere che anche volendo ammettere la sussistenza di un rapporto





giudice evitare trasmissioni di atti che con ogni probabilità si risolverebbero in archiviazioni.

Il quadro istruttorio così descritto nella sua confusione impone al giudice di compensare tra le parti le spese del giudizio

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Spese del giudizio compensate Bologna il 21/04/2017

Il Giudice Unico

